

Roma, 6 giugno 2014

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

ART. 1 C.1 - PRINCIPI DI LEALTA' E PROBITA'

Il direttore di gara che alla fine del match scriva "Ciao, sono l'arbitro di ieri complimenti sei stata la migliore in campo...giuoco maschio e tante botte...", non è sanzionabile secondo il dettato dell'art. 1 c. 1 CGS. In quanto la frase di tale tenore non sembra avere i connotati di offensività o dileggio propri della norma contestata. Inoltre lo stesso tesserato era stato chiamato a rispondere dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale per "il comportamento censurabile di un comportamento scurrile e volgare "toccandosi i testicoli", in segno di scherno verso la tribuna in occasione di una contestazione". Tale comportamento non può essere provato attraverso l'audizione del teste quale il genitore di uno dei calciatori in campo.

AGENTE DEI CALCIATORI - POLIZZA ASSICURATIVA

La Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato l'agente dei calciatori che non ha ottemperato al termine perentorio in riferimento al rinnovo della polizza assicurativa. Infatti tale comportamento rispetto alla quota annuale seppur sanato provoca l'attivazione degli organi di giustizia. Infatti il soggetto rimarrebbe privo della protezione assicurativa nel periodo vacante: dalla scadenza al rinnovo. La sanzione comminata è stata di una sospensione di trenta giorni.

ART. 40 NOIF - CERTIFICATO MEDICO ANNUALE

Il calciatore Tizio veniva sollecitato dalla società di appartenenza a presentarsi presso la sede della stessa per effettuare le visite mediche. Lo stesso non si presentava. La società ed il calciatore sottoscrivevano l'atto di tesseramento. La società ed il calciatore Tizio, successivamente venivano deferiti dalla Procura Federale. In dibattimento Tizio produceva il certificato medico rilasciato nel Giugno 2013 che verificava l'attività sportiva con una validità annuale.

In riferimento ai fatti sopra descritti né il calciatore, né la società sono sanzionabili in quanto l'art. 43 c. 1 NOIF dispone che "i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva". Obbligo cui aveva già ottemperato il calciatore che si era sottoposto il 3.6.2013 alla visita medica che aveva poi rilasciato il relativo certificato di idoneità all'attività

sportiva agonistica. Il fatto che il calciatore non abbia risposto alla convocazione del 9.9.2013 da parte della Società Modugno Calcio a 5 Srl non può avere rilevanza disciplinare in questa sede, in quanto questa “condotta risulta connessa alla mancata osservanza dell’obbligo di sottoporsi alla visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica sportiva, che si è però detto insussistente alla luce del certificato medico del 3.6.2013. D’altra parte, anche l’addebito disciplinare attribuito al presidente della società per avere sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento del calciatore, attestando falsamente il possesso del certificato di idoneità all’attività agonistica sportiva del suddetto calciatore, si scontra con l’accertata esistenza di un valido certificato medico rilasciato al calciatore fin dal 3.6.2013.

Pur vero è che la norma contenuta nell’art. 44 delle NOIF fa carico a tutte le Società di “provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici e i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”.

Esiste quindi un obbligo specifico a carico delle Società che devono provvedere agli accertamenti sanitari in occasione del primo tesseramento, che poi vanno ripetuti ogni anno prima dell’inizio dell’attività (ex art. 43 delle NOIF), questo in mancanza di un certificato che abbia già ottenuto il calciatore stesso. Quindi i due tesserati sono stati prosciolti dagli addebiti a loro contestati.

-ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Decadenzialità dei termini. Ripetto per tutti delle “leggi di gara”

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI ha comunicato che è stato respinto il ricorso presentato dalla F.C. Parma contro la FIGC avverso il provvedimento di diniego della Licenza Uefa per la stagione sportiva 2014 - 2015.

Alla luce di questa decisione il Parma nella prossima stagione sportiva non potrà prendere parte alla Europa League ed il suo posto verrà preso dal Torino.

Il Collegio ha ribadito la decadenzialità del termine del 31 marzo sottolineando il fatto che per la società Parma non può essere considerata la rimessione nei termini in quanto il Collegio condivide, i principi UEFA volti a stabilire una “legge di gara” uguale per tutti gli aspiranti in tutti i paesi UEFA.

-TRIBUNALI EUROPEI

La Commissione Disciplinare e di Controllo UEFA ha inflitto sanzioni al Real Madrid CF a seguito degli incidenti avvenuti durante l'andata della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco giocata nella capitale spagnola il 23 aprile scorso. A seguito della condotta razzista dei tifosi del Real Madrid durante la partita (Art.14 del Regolamento Disciplinare UEFA), l'Organo di Controllo ha ordinato la chiusura parziale del Santiago Bernabéu per una partita. Nello specifico, i settori 120 e 122 dello stadio saranno chiusi per la prossima partita casalinga di competizioni UEFA. Il Real Madrid sarà inoltre obbligato ad esporre striscioni con la scritta 'No al Razzismo' in quei settori.

-APPROFONDIMENTI

VINCOLO SPORTIVO ED ARTICOLO 108 NOIF

di Guido Del Re

Il vincolo sportivo è quel vincolo che lega l'atleta alla società sportiva di appartenenza. Nella fase antecedente alla legge n. 91 del 1981 l'atleta professionista, in particolare il calciatore professionista, era sempre stato legato alla società di appartenenza dal c.d. vincolo sportivo a tempo indeterminato previsto dai regolamenti federali. Il calciatore firmava un vincolo "a vita" con la società, dal quale egli non poteva recedere se non in casi eccezionali. L'art. 16 della legge n. 91 del 1981 ha abolito il vincolo sportivo per gli atleti professionisti e quindi anche per i calciatori professionisti (la FIGC con il comunicato ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, ha varato una riforma parziale delle NOIF, in particolare stabilendo, negli art. 32 bis e ter, che tutti i calciatori non professionisti hanno diritto di ottenere lo svincolo per decadenza dal tesseramento al compimento del 25° anno di età). Antecedentemente alla legge n. 91 del 1981, il vincolo era assunto dal giocatore in forza del tesseramento, ed aveva un'innegabile autonomia, non accedendo ad alcun contratto, ma costituendo anzi, per il professionista, il presupposto per la stipula di un valido "contratto di lavoro" con l'associazione sportiva, normalmente di durata annuale. Il vincolo, che nasceva dal tesseramento dell'atleta comportava il diritto esclusivo della società di disporre delle sue prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare, senza la necessità del suo consenso, i trasferimenti, comportando così una rigida

costrizione della libertà contrattuale e di recesso dell'atleta . Alla scadenza del contratto, l'atleta professionista rimaneva vincolato alla associazione sportiva, ed aveva la scelta tra la stipula di un nuovo contratto di lavoro con l'associazione per la quale era tesserato, semmai a condizioni sfavorevoli, e il rimanere inattivo, non potendo svolgere in forza del vincolo attività sportiva per altra associazione , restando così limitata di riflesso anche la sua libertà contrattuale. Il giocatore poteva trasferirsi ad altro club solamente se la sua società di appartenenza rinunciava al vincolo, consentendo così alla società cessionaria di far sorgere un nuovo vincolo mediante il tesseramento . Attualmente in Italia il vincolo sportivo è da ritenersi applicabile solo alla categoria degli atleti dilettantistici.

L'atleta è assoggettato ovvero vincolato per un tempo indeterminato alla Società sportiva c.d. di appartenenza. Una volta istaurato il rapporto di vincolo tra Società Sportiva, regolarmente riconosciuta da una Federazione Italiana, ed atleta dilettantistico, sarà il primo l'unico soggetto in grado di porre in essere la facoltà, la volontà ovvero il diritto di scegliere o concedere lo scioglimento di tale legame (fatto salvo il diritto dell'Atleta alla rinuncia al tesseramento). Tale vincolo ha effetto temporale ed è determinato dall'età: fino ai 14 il calciatore è considerato giovane e tra i 16 ed i 18 è considerato giovane dilettante e pertanto può firmare un contratto annuale; dal compimento dei 18 anni sarà legato alla società di appartenenza fino al compimento dei 25 anni di età. Le problematiche che scaturiscono da tale vincolo sportivo di natura dilettantistico non sono state risolte dalla legge 18 novembre 1996 n. 586 che doveva disciplinare la figura degli atleti dilettanti e professionisti ma ha regolamentato solo la figura di questi ultimi. Per evitare il sodalizio a vita tra atleta e società le NOIF prevedono nell'art. 108 il cosiddetto "svincolo per accordo" secondo cui: *"1. Le Società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione. 2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo. "*

IL PREMIO DI RENDIMENTO

di Francesco Casarola

Il premio di rendimento è uno strumento negoziale utilizzato nell'ambito professionistico per i trasferimenti tra Club professionistici e, a volte, nel caso di cessione da una squadra dilettante ad una iscritta nelle Leghe professionistiche. Tale istituto racchiude sia il trasferimento dei Giovani di Serie che dei Professionisti. Il premio di rendimento consente quindi alla società cedente di trarre benefici economici dalla cessione definitiva o temporanea del calciatore. Il riferimento normativo delle norme che disciplinano l'istituto è vasto e comprende oltre agli articoli 100 c.2 bis, 101 c.7, 102 c.3 bis e 103 c.3 delle NOIF anche il Comunicato Ufficiale con cui la FIGC, prima di ogni stagione sportiva, disciplina i termini di tesseramento per le squadre professionistiche. Il premio di rendimento è stato introdotto dal C.U. 182/A valido per la stagione 2013/2014 che ha disciplinato le disposizioni in materia di tesseramento descrivendo le modalità e le forme connesse alla liquidazione delle operazioni poste in essere a seguito della campagna trasferimenti; nel punto 14 definisce i tratti distintivi tra la Serie A e le altre categorie nell'ambito delle modalità di liquidazione dello stesso. Per quel che riguarda il Giovane di Serie, la sua cessione definitiva è disciplinata dall'art. 100 delle NOIF. Con l'introduzione del premio di rendimento è stato inserito un nuovo comma, il 2 bis che recita: *“Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.”* Rispetto al premio di valorizzazione cambia il beneficiario del “premio” ossia la società cedente, inoltre gli obiettivi che si devono conseguire per poter pretendere ed ottenere il pagamento del premio devono essere determinati in maniera specifica e chiara ed è per tale motivo che le Leghe hanno predisposto un nuovo modulo da allegare all'accordo. Relativamente all' “erogazione” del premio, dovrà avvenire nella stagione sportiva successiva a quella in cui si siano verificate le condizioni previste dal c.2 bis dell'art. 100 NOIF e non la stagione successiva alla cessione. Un esempio di clausole di rendimento potrebbe essere quello di legare le presenze del giovane calciatore in base alla squadra ad esempio 10 partite negli Allievi Nazionali e 15 nella Primavera, primo contratto da professionista. Una volta raggiunti tali obiettivi la società cedente riceverà quanto

pattuito nella stagione sportiva successiva mediante l'accredito degli importi sul conto campionato la cui erogazione è definita in 8 rate. Per i calciatori Professionisti è stato introdotto nell'art.102 delle NOIF il comma 3 bis che recita: *“Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.”* Non vi sono differenze sostanziali rispetto a quanto previsto per i Giovani di Serie. Per quel che riguarda le cessioni temporanee del Giovane di Serie, il comma 7 dell'art. 101 NOIF recita: *“Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.”* In tale situazione il vincolo sul calciatore da parte della società cessionaria termina al 30 giugno di ogni anno ed il relativo premio potrà maturare solo ed esclusivamente nella stagione sportiva in cui avviene la cessione. Stesso identico discorso vale per il Professionista per il quale, l'art. 103 comma 2 NOIF consente l'inserimento della clausola Premio di Rendimento.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

SICUREZZA STADI, PARTE UN NUOVO CORSO

Parte il nuovo corso. Patrocinato anche dalla Lega Pro, e' organizzato da A.N.DE.S. (Associazione nazionale delegati alla sicurezza), presso la sala stampa dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna dal 18 al 23 giugno.

ANDES è ente formativo accreditato presso l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dal quale ha ottenuto nel 2010 la qualifica di partner organizzativo per la realizzazione dei corsi di formazione per responsabili di funzione e delegati alla sicurezza.

FIFA: Concluse le indagini sull'assegnazione dei Mondiali di calcio 2018 e 2022

Due settimane dopo la conclusione dei Mondiali in Brasile, l'ispettore Michael Garcia presenterà la relazione dopo due anni di indagini sulle designazioni dei Paesi ospitanti le edizioni 2018 e 2022, previste rispettivamente in Russia e Qatar. Dal suo ufficio di New York Garcia ha detto: "Dopo mesi di testimonianze e di raccolta del materiale utile, presenterò una relazione alla Camera arbitrale tra circa sei settimane. Prenderò in considerazione tutti gli elementi potenzialmente correlati alla procedura di gara". La dichiarazione è stata sottoscritta anche da Cornel Borbely, vice presidente dello stesso organo. Il materiale sarà ora consegnato ad Hans- Joachim Eckert, il giudice tedesco che dirige la camera arbitrale indipendente della FIFA. Eckert studierà la relazione ed emetterà il proprio verdetto in ordine alla regolarità di dette aggiudicazioni.

Ancora calcio scommesse?

Sospetti di combine su gare di serie A e B, giocate pochi giorni fa: secondo il rapporto di Federbet, Federazione europea di operatori del settore scommesse che si occupa di combattere le gare truccate, sono molti i casi emersi nell'ultima stagione. E nel mirino ci sarebbero Catania-Atalanta, ultima di serie A, Cittadella-Empoli, del 25 maggio e Palermo-Crotone del 29, oltre una lunga serie di partite di Lega Pro, e amichevoli, come Levski Sofia-Lazio.

Corso di preparazione all'esame agenti di calciatori

Al via la quinta edizione del corso di preparazione all'esame di agente di calciatori organizzato dal portale di diritto sportivo **Iusport** in collaborazione con lo **Studio Legale Del Re, Professione Calcio** e la **Link Campus University of Rome**. La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una preparazione idonea per il superamento della prova dell'esame di agente di calciatori. L'offerta didattica è varia e completa, il corso di Roma si terrà presso l'università Link di Roma e presso lo Studio Legale Del Re di Milano. info: corso@iusport.it.